

N. 00502/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00292/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 292 del 2014, proposto da:

OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. L. S., con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Bologna, via Mascarella 59;

contro

il Ministero della Difesa, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale distrettuale dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni, 4;

il OMISSIS;

per l'annullamento

- della "scheda valutativa" n. . del 08.10.13 relativa al periodo 22.10.10 - 09.10.11, conosciuta il 22.01.14, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e o conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2014 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente è un OMISSIS dell'esercito italiano in servizio permanente ed effettivo.

Con un precedente ricorso al Tar ha impugnato la scheda valutativa relativa al servizio svolto nel periodo dal 22/10/2010 al 9/10/2011.

Nelle more del processo tale scheda valutativa è stata annullata in via di autotutela dalla stessa amministrazione, con conseguente sopravvenuta cessazione della materia del contendere dichiarata con la sentenza di questo Tar n. 637/2013.

2. Con il presente ricorso viene impugnata la nuova scheda valutativa relativa allo stesso periodo.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata che ha chiesto il rigetto del ricorso.

All'odierna camera di consiglio, previo avviso alle parti presenti, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'articolo 60 del c.p.a..

3. Va preliminarmente osservato che la nuova scheda valutativa è stata predisposta sulla base dei giudizi del medesimo revisore e del medesimo compilatore, che hanno predisposto la scheda valutativa oggetto della

precedente impugnativa.

Inoltre, il ricorrente ha evidenziato di aver sporto anche una denuncia - querela contro ignoti in relazione alla precedente scheda valutativa e ha riferito che nell'ambito del procedimento penale attivato il revisore ed il compilatore sono già stati sentiti in qualità di persone informate dei fatti.

4. Ciò premesso il ricorso è fondato con riferimento alla prima censura dedotta.

Va, infatti, osservato che costituisce un principio generale dell'ordinamento quello per cui qualora vi sia un principio di conflittualità tra due dipendenti, anche qualora vi sia un rapporto di subordinazione dell'uno rispetto all'altro, vi è l'obbligo di astensione dall'esprimere valutazioni incidenti sulla carriera del sottoposto, potendo sussistere anche solo il dubbio del venir meno della necessaria imparzialità nei giudizi espressi.

Tale principio si ricava non soltanto dall'articolo 97 della Costituzione ma anche dall'articolo 51, n. 4, del codice di procedura civile, che è espressione di un principio generale che deve trovare applicazione anche nell'attività amministrativa ove si esprimono giudizi e valutazioni.

Tale norma, infatti, prevede l'astensione del giudice che abbia già conosciuto, nell'esercizio delle proprie funzioni, della medesima questione in relazione alla quale è chiamato nuovamente a decidere.

5. Conseguentemente, nel caso in esame, vi era l'obbligo di astensione del compilatore e del revisore, i quali già avevano espresso giudizi nella precedente scheda valutativa impugnata, riguardante il medesimo periodo in contestazione, in relazione al quale era pendente un contenzioso in questa sede giudiziaria, che è venuto meno perché l'amministrazione ha annullato in sede di autotutela il provvedimento impugnato riconoscendo, pertanto, la fondatezza delle doglianze del ricorrente.

6. Per tali ragioni il ricorso va accolto e, per l'effetto, va annullato il provvedimento impugnato, disponendo che, nella redazione della scheda valutativa per il periodo considerato, siano incaricati compilatori e revisori diversi da quelli che già hanno espresso le proprie valutazioni nella scheda valutativa precedentemente impugnata.

7. Le spese, ivi compresa la restituzione di una somma pari al contributo unificato versato, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l'amministrazione intimata al pagamento delle spese di causa in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi euro 2.000 (duemila), oltre C.P.A. ed I.V.A. nonché alla restituzione di una somma pari al contributo unificato versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Carlo d'Alessandro, Presidente

Alberto Pasi, Consigliere

Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL 12/05/2014